

**CAPITOLATO TECNICO  
PICCOLE APPARECCHIATURE SANITARIE**

**1- REQUISITI TECNICI MINIMI E BASE D'ASTA DEI PRODOTTI RICHIESTI:**

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite nel presente documento dovranno essere necessariamente possedute, a pena di esclusione dalla presente gara o, in caso di carenze rilevate in occasione delle consegne, di risoluzione del contratto:

**N. 2 SATURIMETRI:**

Pulsossimetro palmare con schermo provvisto di rotazione automatica, con allarmi SpO<sub>2</sub>, BLT, frequenza polso. Completo di sensore riutilizzabile a dito, Adt/Ped/neo, Batteria Litium, Carica batteria da banco e alimentatore da rete.

Importo unitario a base d'asta Euro 2.000,00 iva esclusa;

**Importo complessivo a base d'asta Euro 4.000,00 iva esclusa;**

**N. 2 LAMAPDE RISCALDANTI (per il Nido):**

Radiatore termico montaggio a muro. Visualizzazione dell'intensità di radiazione impostata (valore nominale) definire in mW/cm<sup>2</sup>, allestito con allarme ottico e acustico in caso di errori nel sistema e interruzione corrente. Regolazione automatica dell'intensità in caso di superamento dei livelli di sicurezza. Illuminazione dimmerabile. Indicazione del valore impostato e indicazione del valore effettivo tramite led.

Indicazione del calore numerico nominale. Possibilità impostazione timer.

Possibilità impostazione Apgar. Dotato di 1 elemento termico da 600 Watt, con griglia in acciaio come protezione anti-scottura.

Misure di ca 450x220x100 mm (PxLxA). Distanza di sicurezza dal piano d'appoggio: 650 mm-900mm.

Alimentazione: 230 V 50Hz. Potenza 690 W e m<sup>3</sup>. Elementi termici ceramici (durata > 10 anni): 1x600W.

Lunghezza d'onda: da 1500 a 6900nm illuminazione: 2x 11W, visualizzazione valore nominale, riduzione automatica della potenza termica con intensità radiante >10 mW/cm<sup>2</sup> superiore 15 min, allarme black-out, autotest.

Importo unitario a base d'asta Euro 3.000,00 iva esclusa;

**Importo complessivo a base d'asta Euro 6.000,00 iva esclusa;**

**N. 2 BILANCE NEONATALI (per il Nido):**

Bilance medicali pesa-neonati-digitale. Classe III, ad alta precisione e affidabilità adatta per uso ospedaliero (omologata classe III, MPG Classe I)

-funzionamento a 5 pulsanti con tasto funzione programmabile;

-funzione hold: il valore del peso si blocca dopo essersi stabilizzato;

-possibile pesata differenziale dopo l'allattamento (BMIF);

-misure analogiche e digitali con asta per altezza opzionale;

-funzione tara: le coperte/imbottiture possono essere tarate;

-inserimento manuale dei valori di tara tramite tasto funzione;

-display LCD retroilluminato, altezza cifre 16 mm;

-vassoio per neonati rimovibile;

-protezione Classe IP X2;

-tara provvisoria;

Importo unitario a base d'asta Euro 500,00 iva esclusa;

**Importo complessivo a base d'asta Euro 1.000,00 iva esclusa;**

**N.1 FRIGO FARMACI (Per il Nido):**

Termostato con controllo della temperatura di dimensioni di cir.ca 60x65x195 –It.360;

Importo unitario a base d'asta Euro 2.500,00 iva esclusa;

**Importo unitario e complessivo a base d'asta Euro 2.500,00 iva esclusa;**

**Totale complessivo dell'appalto Euro 13.500,00 iva esclusa;**

## 2-MODALITÀ DI FORNITURA

Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati negli atti di gara sono a carico della ditta assuntrice le spese relative a:

- a) Trasporto, imballaggio, fornitura, montaggio, posa in opera del bene e le eventuali opere di sollevamento e di trasporto interno del bene stesso ove i locali non sono ubicati al piano terreno ed impiego dei prodotti occorrenti in conformità di quanto previsto nel capitolato tecnico, posa in opera, montaggio, installazione a regola d'arte e di assistenza al collaudo;
- b) facchinaggio;
- c) eventuali spese di collaudo
- d) ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi;

Tutte le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto che regolerà la fornitura saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

**La consegna** dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre 30 gg dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura, pena le previsioni statuite al successivo art. 7.

La consegna dovrà essere concordata con l'U.O. interessata e con il DEC seguendo le modalità che verranno in seguito dettagliate.

In particolare:

### *- Trasporto e consegna*

Il Fornitore sarà tenuto a consegnare i prodotti nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione ordinante entro le tempistiche richieste - entro e non oltre di giorni 30 dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura -, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7.

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, montaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

Tutti i Prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito "Verbale di consegna/collaudo", sottoscritto da un incaricato della Struttura Sanitaria e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati almeno: la "Data Ordine di Fornitura", il luogo e la data dell'avvenuta consegna, la quantità dei prodotti oggetto del verbale di consegna e l'attestazione qualitativa della merce consegnata.

Il Fornitore dovrà dichiarare in Offerta Economica, per ciascun prodotto offerto, il numero di pezzi contenuti nella singola confezione.

## 3-COLLAUDO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI:

Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di consegna, le apparecchiature e i dispositivi forniti dall'aggiudicatario dovranno essere sottoposti alle operazioni di collaudo.

Tali operazioni verranno eseguite dall'aggiudicatario in contraddittorio con gli incaricati della Azienda A.R.N.A.S. Garibaldi, previa relativa comunicazione inviata con un congruo anticipo dall'aggiudicatario, al responsabile dell'U.O. coinvolte ed al Servizio di Ingegneria Clinica (ALTHEA S.R.L.).

Tali operazioni consistono nella verifica della conformità di quanto consegnato con i requisiti e le caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge, con quelli previsti nel presente capitolato tecnico e con quelli dichiarati nell'offerta formulata in gara dall'aggiudicatario. La fornitura è da considerarsi collaudata definitivamente con esito positivo quando tutti i suoi componenti, oltre che le eventuali opere di concausa ove presenti, sono collaudate con esito positivo.

Dell'esito di tali operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dalle parti. Ove dette operazioni conseguano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura.

Il collaudo positivo non esonera comunque l'aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.

Le prove di collaudo di ogni apparecchiatura debbono concludersi entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal loro inizio, salvo diverso accordo con l'Amministrazione.

Tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a totale carico dell'aggiudicatario.

Laddove le apparecchiature o parti di esse non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni verranno ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità, con tutti gli eventuali ulteriori oneri a carico dell'aggiudicatario, fino alla loro conclusione.

La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di chiusura delle prove precedenti.

Nell'ipotesi in cui anche la ripetizione delle prove di collaudo sortisca esito negativo, l'aggiudicatario dovrà provvedere a ritirare e sostituire l'apparecchiatura e/o le parti di essa risultanti non conformi, salva l'applicazione delle penali previste in contratto.

Resta salvo il diritto all'A.R.N.A.S. Garibaldi, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l'ulteriore danno. L'Amministrazione ha l'obbligo di non utilizzare le Apparecchiature consegnate e poste in funzione prima delle operazioni di collaudo, in caso contrario le Apparecchiature utilizzate debbono intendersi accettate al collaudo. Al termine del collaudo dovranno essere effettuate dall'Amministrazione le prove di accettazione previste dal D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 e successive modifiche, per il giudizio di idoneità all'uso clinico.

Il Fornitore è tenuto agli eventuali adeguamenti delle Apparecchiature come previsto dal predetto decreto legislativo e successive modifiche.

#### **4 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI BENI:**

Le ditte partecipanti dovranno possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti e, con la presentazione dell'offerta s'impegnano, nel caso in cui risultino aggiudicatari, a comunicare immediatamente all'Ente appaltante le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra.

La verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene effettuata dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione e deve riguardare la totalità dei prodotti oggetto della consegna.

Ai fini della vigilanza sulla regolare esecuzione della fornitura è preposto il DEC.

All'atto della consegna dei prodotti, l'Amministrazione verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, la data di ricezione verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura" salvo diverso accordo tra le parti.

Agli effetti qualitativi, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il soggetto aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'impiego del prodotto.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, anche a campione, la rispondenza della qualità dei materiali utilizzati nei dispositivi forniti, con quella offerta ed ordinata.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà immediatamente provvedere ad integrare la fornitura.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nei prodotti forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà immediatamente procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione e svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto richiesto ed offerto.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto entro e non oltre il termine di giorni 8 e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione contraente, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate.

## **5 - GARANZIA**

Tutti i beni sono coperti da Garanzia 24 mesi. Resta fermo l'obbligo del Fornitore di fornire, in relazione a ciascun prodotto offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.).

## **6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne.

Le fatture verranno emesse dal Fornitore a verifica di conformità positiva avvenuta, dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità contenente la data di accettazione della fornitura e/o collaudo in contraddittorio con Althea S.r.l..

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere intestata e inviata all'Amministrazione contraente e contenere il riferimento:

- al contratto;
- all'Ordine di Fornitura;
- al prezzo unitario offerto
- al numero del documento di consegna.
- al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ove accreditare i corrispettivi previsti

La mancata osservanza di quanto sopra espresso comporterà la sospensione dei termini di pagamento ovvero la non ricezione della Fattura elettronica, senza che ciò possa essere imputato all'azienda ospedaliera.

Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato nel dettaglio di Offerta economica.

I prezzi unitari di aggiudicazione, fissi e invariabili per tutta la durata del contratto salvo miglioramenti, rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore.

Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Il pagamento della fornitura avverrà nei termini e con le modalità stabilite per legge a seguito di presentazione di regolare fattura entro 60 gg data registrazione fattura e previa regolare posizione. Resta inteso tuttavia che in nessun caso il fornitore potrà sospendere la fornitura per il protrarsi del ritardato pagamento.

Il pagamento sono altresì subordinati all'esito positivo del collaudo tecnico e funzionale dei prodotti eseguito in contraddittorio nelle modalità e termini comunicati dalla Stazione appaltante.

## **7. PENALI**

L'irregolare svolgimento della fornitura, la non conformità dello stesso rispetto alle previsioni del presente capitolato Speciale ovvero la violazione delle condizioni stabilite nei documenti di gara, determina un inadempimento contrattuale.

Qualora non vengano rispettati i tempi di consegna previsti nel presente Capitolato, peraltro oggetto di offerta da parte dell'Operatore Economico, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine di giorno 30 dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale del Contratto.

b) Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi, l'Azienda nella persona del DEC e a mezzo di relazione successiva, si riserva di procedere ad immediato acquisto presso qualsiasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo praticabile, possa garantire la immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato.

Quanto sopra, fatto salvo il ricorso alla risoluzione del contratto.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- a) luogo di consegna della merce;
- b) protocollo e data dell'ordinativo;

L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice della garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.

Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità delle merci fanno prova i processi verbali redatti a cura del DEC.

## **8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Fermo restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della Ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice comunicazione, da inoltrarsi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei casi espressamente individuati nel Capitolato Speciale di Appalto, alla cui disciplina integralmente si rinvia.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, come disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i..

## **9 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA**

La ditta non può sospendere la fornitura oggetto del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Azienda.

Tale eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Azienda potrà procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.